



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 16704

Del 06/11/2024

---

Identificativo Atto n. 168

### ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Oggetto

DM MASAF N. 350916 DEL 01.08.2024. MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO ALLE AZIENDE AVICOLE ITALIANE, CHE HANNO SUBÌTO DANNI INDIRECTI DALLE MISURE SANITARIE DI RESTRIZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI AVICOLI E VOLATILI NEL PERIODO 1° GENNAIO- 30 APRILE 2022 E CHE ALLEVANO POLLI E TACCHINI IN REGIME DI AGRICOLTURA BIOLOGICA. APERTURA DEI TERMINI E APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IN REGIONE LOMBARDIA

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine di cui  
\_\_\_\_\_ pagine di allegati parte integrante



## Regione Lombardia

### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA**

#### **VISTO:**

- gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c) 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
- ;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c);
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul



## Regione Lombardia

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;

- gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati in GU 2022/C 485/01);
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;

**VISTO** il D.M. MASAF n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della L. n. 234 del 24/12/2012 e ss. mm. e ii." e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";

**VISTO** il D.M. MASAF n. 216437 del 12 maggio 2022 "Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021." registrato con numero di aiuto SA 105319;

**VISTA** la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, resa nella causa C-636-2021, «Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comuni di mercati – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 220 – Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 – Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia – Normativa nazionale – Condizione per la concessione di un aiuto – Operatori agricoli in attività sul mercato in questione alla data del deposito della domanda – Margine di discrezionalità degli Stati membri».

**VISTO** il D.M. MASAF n. 193915 del 05.04.2023 "Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022";

**VISTA** la circolare di AGEA Coordinamento n. 32777 del 04.05.2023 "Modalità di attuazione del DM 193915 del 5 aprile 2023. Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022";

**VISTO** il D.M. MASAF n. 278463 del 30 maggio 2023 "Modifica del Decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023, recante l'intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022";



## Regione Lombardia

**VISTA** la circolare di AGEA Coordinamento n. 49373 del 27.06.2023 “Modalità di attuazione del DM 193915 del 5 aprile 2023. Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022. Integrazioni a seguito del DM 278463 del 30 maggio 2023” come modificata dalla circolare AGEA Coordinamento n. 49638 del 27.06.2023;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022;

**CONSIDERATO** che il succitato Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, a differenza del citato DM n. 0193915, del 5 aprile 2023, non ha previsto indennizzi per le aziende che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica;

**PRESO ATTO** del fatto che, dall'applicazione combinata dei DM n. 0193915, del 5 aprile 2023 e ss.mm.ii. e del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, gli allevatori di polli e tacchini biologici risultano discriminati in quanto titolari di un indennizzo pari solamente al 25% del danno calcolato rispetto al 100% spettante a tutti gli altri operatori economici interessati dai due citati provvedimenti;

**RITENUTO** pertanto necessario ristabilire la parità di trattamento tra gli operatori economici;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste n. 350916 del 01.08.2024 il quale stabilisce che:

- in continuità con il DM MASAF n. 193915 del 5 aprile 2023 e ss.mm.ii., per le PMI e le Microimprese attive nella produzione primaria, come definite all'allegato I del regolamento UE 2022/2472, che possono dimostrare di aver subito danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa, nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2022 e che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica, sono definiti i seguenti indennizzi unitari:
  - Polli bio: euro 0,323/capo;
  - Tacchini bio: euro 0,704/capo;
- dai sostegni di cui al precedente punto, sono decurtati gli eventuali indennizzi già percepiti per i medesimi animali, ai sensi del DM n. 0193915, del 5 aprile 2023 e ss.mm.ii e l'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili non devono superare l'intensità di aiuto prevista al precedente punto;
- le risorse disponibili a livello nazionale per gli indennizzi sono pari a € 6.964.357,26;
- gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà a meno che questa non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria per la quale sono concessi gli indennizzi;
- gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto



## Regione Lombardia

illegale e incompatibile con il mercato interno;

- non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario;

**PRESO ATTO** che ai sensi del DM MASAF n. 350916 del 01.08.2024:

- le domande di indennizzo sono presentate all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa;
- i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022;
- le domande sono presentate sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA – Coordinamento entro il termine da questa indicato;
- le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati, supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate.
- le dichiarazioni e la documentazione si riferiscono alla quantificazione del danno causato per il prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;
- gli operatori economici che hanno già beneficiato, per le medesime fattispecie, dei ristori previsti dal DM n. 0193915, del 5 aprile 2023, pari al 25% del danno calcolato, non devono ripresentare la domanda e riceveranno automaticamente un indennizzo pari al restante 75%, che verrà calcolata sul valore degli indennizzi unitari sopra indicati;

**PRESO ATTO** che gli indennizzi:

- possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi e possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto.
- Con riferimento alle le aziende di produzione primaria, non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) 2022/2472;

**PRESO ATTO** della nota MASAF prot. n. 536312 del 11.10.2024, che precisa che, ai fini dell'erogazione dei benefici agli aventi diritto, gli indennizzi unitari in parola dovranno essere moltiplicati per il numero di settimane di mancato accasamento degli animali;

**VISTA** la circolare di AGEA Coordinamento n. 77525 del 16.10.2024, ai sensi della quale:

- i soggetti che hanno già beneficiato, per le fattispecie stabilite dal decreto, dei ristori previsti dal DM n. 193915, del 05.04.2023, pari al 25% del danno calcolato, non devono ripresentare la domanda e riceveranno automaticamente un indennizzo pari al restante 75%;
- le nuove domande di indennizzo dovranno essere presentate, presso l'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell'impresa, entro il 15 novembre 2024, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore;



## Regione Lombardia

- gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto a partire dal 5 dicembre 2024;

**DATO ATTO** che non sono state presentate a OPLO domande ai sensi DM n. 193915 del 05.04.2023 relative alle fattispecie ora previste dal DM MASAF n. 350916 del 01.08.2024 e che pertanto l'Organismo Pagatore non dovrà erogare automaticamente per alcun beneficiario un indennizzo pari al restante 75% del danno accertato;

**CONSIDERATO CHE** sarà necessario verificare l'assenza di sovracompensazione del medesimo danno con eventuali indennizzi percepiti ai sensi del DM 193915 del 05.04.2023 e del Reg. UE 2024/453 del 05.02.2024 per i medesimi capi e periodi;

**DATO ATTO** che il codice di aiuto in regime di esenzione per il presente decreto è SA108496;

**RITENUTO** che gli indennizzi di cui al presente atto siano in continuità con quelli di cui al bando approvato, sulla base del DM n. 193915, del 05.04.2023, con D.D.S. n. 11145 del 24/07/2023, in quanto coperti da regime avente il medesimo SA e finanziati, a regole invariate, con le risorse residue del DM citato.

**RITENUTO**, pertanto, che il presente atto non sia soggetto al parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR n. X/6777 del 30/06/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833 del 05/11/2019, oggi disciplinato dal decreto n. 15026 del 08/11/2021, ex DGR n. XI/5371 del 11/10/2021, "XVI Provvedimento Organizzativo" nella seduta dell'11/07/2023;

**RITENUTO**, pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

- di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende avicole aventi sede legale in regione Lombardia, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2022, appartenenti al settore della produzione primaria che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica, con riferimento al danno causato per il prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento, a partire dal 07.11.2024 fino alle ore 23:59 del 15.11.2024;
- di dare atto che i soggetti che hanno già beneficiato, per le fattispecie stabilite dal decreto, dei ristori previsti dal DM n. 193915, del 05.04.2023, pari al 25% del danno calcolato, non devono ripresentare la domanda e riceveranno automaticamente un indennizzo pari al restante 75%;
- di approvare le disposizioni per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2022, appartenenti al settore della produzione primaria che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica, con riferimento al danno causato per il prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento, allegati da 1 a 8 al presente decreto, di cui costituiscono parti integranti e sostanziali;



## Regione Lombardia

**PRECISATO** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli art. 26 e 27 del D.l.gs. n. 33 del 14/03/2013 e che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione contestualmente all'approvazione del presente atto;

### **RICHIAMATI:**

- la d.g.r. n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 – Norme per gli interventi in agricoltura»;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la Deliberazione della Giunta Regionale N° XII / 113 Seduta del 12/04/2023 "Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127";
- il D.S.G. n. 7782 del 24.05.2023 con il quale vengono riassegnate le posizioni dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia riferite all'assetto organizzativo attualmente vigente alle neocostituite Direzioni generali e centrali;
- il IX Provvedimento Organizzativo 2023, approvato con DGR n. XII/628 del 13/07/2023, che assegna a Paolo Tafuro l'incarico di dirigente della Struttura – Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura "Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA";

**DATO ATTO** che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

### **DECRETA**

- 1) di approvare le disposizioni per la presentazione delle nuove domande di contributo a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2022, appartenenti al settore della produzione primaria che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica, allegati da 1 a 8 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende avicole aventi sede legale in regione Lombardia, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e





## Regione Lombardia

volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2022, appartenenti al settore della produzione primaria che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica, a partire dal 07.11.2024 fino alle 23:59 del 15.11.2024;

- 3) di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo Pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;
- 4) di aver verificato che non sono state presentate a OPLO domande ai sensi DM n. 193915 del 05.04.2023 relative alle fattispecie ora previste dal DM MASAF n. 350916 del 01.08.2024 e che pertanto l'Organismo Pagatore non dovrà erogare automaticamente per alcun beneficiario un indennizzo pari al restante 75% del danno accertato;
- 5) di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013".
- 6) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale all'indirizzo web: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>.

Il Dirigente  
PAOLO TAFURO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.